



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1040 del 2018, proposto da: Vierredil Costruzioni di Vicari & Condello s.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, in proprio e nella qualità di mandataria capogruppo del r.t.i. con F.M.B. Tubes s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Lilli e Fabio Massimo Pellicano, domiciliata *ex art. 25 c.p.a.* presso la Segreteria del T.a.r. Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a., in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Fabio Cintioli e Giuseppe Lo Pinto, presso lo studio dei quali in Roma, via Vittoria Colonna, 32, ha eletto domicilio; Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 – Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;

nei confronti

Co.Ge.Pa. Costruzioni Generali Passarelli s.p.a., in persona del legale rappresentante *p.t.*, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell'a.t.i. costituenda con C.M.O. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Starace, Giangiacomo Allodi e Antonio Donnarumma, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudia De Curtis in Roma, v.le Mazzini, 142; C.M.O. s.r.l.;

per l'annullamento

- del provvedimento *ex art.* 29 d.lgs. 50/16, unitamente alla nota di trasmissione ricevuta via pec il 10.10.2017, con cui la società Invitalia ha disposto l'ammissione dell'ati Co.Ge.Pa. s.p.a./C.M.O. s.r.l. alle fasi successive della procedura avente a oggetto: "Redazione del progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado degli Istituti Comprensivi Fracassetti-Capodarco e Ugo Betti a Fermo ricadenti negli interventi di opere di edilizia scolastica di cui all'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, nonché all'ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017 e modificata altresì dall'ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017 sulla base del progetto definitivo posto a base di gara dalla Stazione Appaltante", per l'importo complessivo di € 6.619.271,24;

- dei verbali di gara, nella parte relativa all'ammissione dell'anzidetta ati;

- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e correlato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimiate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del 23 marzo 2018 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato:

- che con ricorso in riassunzione notificato a mezzo pec il 29.1.2018 (dep. in pari data) la società Vierredil Costruzioni, nel dedurre di aver partecipato alla procedura in epigrafe, ha chiesto ai sensi dell'art. 120, co. 2-*bis*, c.p.a. l'annullamento degli atti con cui Invitalia ha disposto l'ammissione della costituenda a.t.i. tra le società Co.Ge.Pa. e C.M.O. al prosieguo delle operazioni, prospettando: 1. *Violazione e falsa applicazione dell'art. 83, co. 4, d.lgs. n. 50/2016; violazione dell'art. 12.4.2, lett. a), della lettera di invito; violazione dei principi di par condicio competitorum, trasparenza e imparzialità; eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti; perplessità*: due componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti (rtp) indicato dalla controinteressata per le attività di progettazione (mandataria la società Stagi e mandanti l'ing. Saggese, il dott. Galasso e l'arch. Andres, quest'ultima anche quale giovane professionista) avrebbero dichiarato di non possedere la necessaria copertura assicurativa; 2. *Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, co. 4, ord. n. 14/2017, così come modificata dall'art. 3, co. 2, ord. n. 18/2017; violazione dell'art. 46 d.lgs. n. 50/2016; violazione e falsa applicazione dell'art. 83 d.lgs. n. 50/2016; violazione dell'art. 12.4.2, lett. b), c) e d) della lettera di invito; violazione dei principi di par condicio competitorum, trasparenza e imparzialità; eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti; perplessità*: il raggruppamento in questione non sarebbe in possesso dei requisiti di capacità tecnica previsti dalla *lex specialis*;
- che si sono costituite in resistenza le parti intimare;
- che all'odierna camera di consiglio, su concorde richiesta delle parti, il giudizio è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 120, co. 6-*bis*, c.p.a.;

Considerato che il ricorso è fondato;

Considerato in particolare (sulla disciplina applicabile):

- che l'art. 12 della lettera di invito, sui *“Requisiti di partecipazione”*, prescrive in linea generale che l'operatore economico deve: “[...] essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di cui al successivo articolo 12.4”; “rendere le relative dichiarazioni mediante la presentazione del documento di gara unico europeo” (DGUE, di cui all'art. 85 d.lgs. n. 50/2016); *ex art. 83, co. 7, d.lgs. n. 50/2016*, “dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all'articolo 86, co. 4 e 5, del Codice dei Contratti”; *“a pena di esclusione, allegare già in sede di partecipazione alla presente procedura all'interno della busta amministrativa i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 12.3.2 e 12.4.2 che seguono riferiti ai progettisti, ai sensi dell'articolo 5, co. 5, dell'ordinanza n. 14/2017, così come modificata dall'articolo 3, co. 2, dell'ordinanza n. 18/2017”* (nella lettera d'invito tale clausola è riportata in carattere maiuscolo);

- che nel contesto delineato dall'art. 12.4, sui *“Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale”*, l'art. 12.4.2 stabilisce con riferimento alla *“progettazione”* che “ai sensi dell'articolo 5, co. 4, dell'Ordinanza n. 14/2017, così come modificata dall'articolo 3, co. 2, dell'Ordinanza n. 18/2017, i progettisti dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; [...];

c) elenco dei lavori, in relazione ai quali sono stati espletati negli ultimi cinque anni i servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'articolo 3, lett. *vvvv*), del Codice dei Contratti, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati; tale elenco deve essere corredato dai certificati di corretta esecuzione e di buon esito dei lavori più importanti;

d) elenco dei lavori analoghi a quelli oggetto di affidamento, in relazione ai quali sono stati espletati negli ultimi dieci anni i servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'articolo 3, lett. *vvvv*), del Codice dei Contratti; tale elenco deve essere

corredato dai certificati di corretta esecuzione e di buon esito dei lavori più importanti; [...]”;

- che anche in questa previsione è ripetuta l'avvertenza – coincidente con quella inserita nella parte iniziale dell'art. 12 (e parimenti raffigurata in carattere maiuscolo) – per la quale *“a pena di esclusione l'operatore economico dovrà allegare all'interno della busta amministrativa i documenti attestanti il possesso dei suddetti requisiti, ai sensi dell'articolo 5, co. 5, dell'ordinanza n. 14/2017, così come modificata dall'articolo 3, co. 2, dell'ordinanza n. 18/2017”*;

- che le norme di gara innanzi riportate riproducono sostanzialmente il disposto dell'art. 5 ord. 16 gennaio 2017, n. 14 (come modif. dall'art. 3, co. 2, ord. n. 18/2017), a tenore del quale:

-- co. 4: “Limitatamente all'attività di progettazione, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La lettera di invito indica i requisiti richiesti per i progettisti, in conformità alle previsioni di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263, nonché i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale occorrenti in relazione alla natura ed all'importo dei lavori oggetto degli affidamenti, come di seguito descritti: *a)* idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; [...]; *c)* elenco dei lavori, in relazione ai quali sono stati espletati negli ultimi cinque anni i servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'articolo 3, lett. *vvvv)* del decreto legislativo n. 50 del 2016, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati; tale elenco deve essere corredato dai certificati di corretta esecuzione e di buon esito dei lavori più importanti; *d)* elenco dei lavori analoghi a quelli oggetto di affidamento, in relazione ai quali sono stati espletati negli ultimi dieci anni i servizi

di ingegneria e di architettura, di cui all'articolo 3, lett. *vvvv*) del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale elenco deve essere corredato dai certificati di corretta esecuzione e di buon esito dei lavori più importanti; [...]"

-- co. 5: "Il possesso dei requisiti [...] e delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative dichiarate ai sensi del precedente comma 4 deve essere documentato, a pena di esclusione, al momento della formalizzazione dell'offerta. [...]"

- che queste ultime previsioni sono contenute in ordinanze del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, a loro volta adottate in attuazione:

i) dell'art. 2, co. 2, d.l. 17 ottobre 2016, n. 189 (conv. con modif. dalla l. 15 dicembre 2016, n. 229), secondo cui il Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni indicate dal comma 1 (tra le quali il coordinamento degli "interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell'articolo 14"), "provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo [...]"

ii) dell'art. 14, co. 3-*bis*, d.l. n. 189/16 cit. (il comma è stato introdotto dall'art. 5, co. 1, lett. *b*, d.l. 9 febbraio 2017, n. 8, conv. con modif. dalla l. 7 aprile 2017, n. 45) – avente a oggetto le modalità di realizzazione dei piani di cui al precedente co. 2, lett. *a-bis*) ("piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica [...]" – ai sensi del quale "gli interventi funzionali alla realizzazione" dei ridetti piani "costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del

Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici [...]"

- che a mente dell'art. 63 d.lgs. n. 50/2016 (sulle ipotesi di "procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara") l'amministrazione aggiudicatrice "sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione" (co. 6, 2° per.);

- che l'art. 14 d.l. n. 189/16 non richiama altre disposizioni del d.lgs. n. 50/2016, risultando pertanto applicabile alle ordinanze commissariali *ex art. 2 d.l. cit.* il solo limite del rispetto dei principi costituzionali, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Considerato (sui motivi di ricorso):

- che con il primo mezzo la ricorrente si duole della mancata esclusione della controinteressata per carenza del requisito della "comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali" in capo a due componenti (l'ing. Saggese e il dott. Galasso, indicati quali mandanti) del costituendo r.t.p. designato per la progettazione;

- che la censura è fondata;

- che infatti nei DGUE prodotti dai menzionati componenti del raggruppamento il campo riservato alla dichiarazione del possesso della copertura assicurativa risulta barrato (v. all.ti 10, pag. 22, e 11, pag. 23, res.; cfr. anche l'analogo documento del

“giovane professionista”, che invece reca la dichiarazione in esame; cfr. all. 12, pag. 22, res.);

- che tale carenza avrebbe dovuto comportare l'esclusione dalla procedura, secondo quanto previsto dagli artt. 5 ord. n. 14/2017 cit. e 12.4.2 lett. invito;

- che a dire di resistente e controinteressata: *i*) la lettera di invito non avrebbe imposto il possesso del requisito per tutti i progettisti del rtp, non avendo essa previsto “una quota minima dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa in capo ai mandanti” (ciò che risulterebbe dall'art. 12.7.4.2 per l'ipotesi di raggruppamenti di progettazione di tipo verticale, non contrastante né con l'art. 48 d.lgs. n. 50/2016 né con le Linee guida Anac n. 1, “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”, punto 2.2.3.1; v. n. I mem. res. e n. 1.1 mem. c.int.); *ii*) in ogni caso i mandanti del rtp sarebbero in possesso di copertura assicurativa per la responsabilità professionale avente “data certa anteriore o contemporanea alla compilazione e sottoscrizione dei rispettivi DGUE” (all.ti 55 e 56 c.int.), con conseguente impossibilità di disporre l'esclusione del rti controinteressato in esercizio della facoltà di soccorso istruttorio c.d. processuale (n. I.2 mem. res.); tanto più che Invitalia avrebbe operato la verifica in questione “anche alla luce della documentazione prodotta in giudizio” (n. I.3 res.); *iii*) i mandanti del rtp avrebbero “solo per mero errore [...], nei rispettivi DGUE, [...] dichiarato di non possedere tale copertura assicurativa”, in realtà esistente (n. 1 mem. c.int.);

- che tali deduzioni non sono idonee a superare la riscontrata carenza;

- che risultano infatti ininfluenti i rilievi: sulla possibilità del possesso cumulativo dei requisiti da parte del rtp, venendo in considerazione la “copertura assicurativa contro i rischi professionali” e dunque un elemento che dev'essere logicamente riferito a ciascun professionista del raggruppamento, stante la natura personale della relativa responsabilità (e dunque indipendentemente dalla qualificazione come

mandante o dalle modalità di distribuzione delle quote dell'attività); sull'operatività del soccorso istruttorio, tenuto conto della chiara formulazione delle norme di gara e della sanzione escludente ivi esplicitamente prevista (art. 5 ord. n. 14/2017 e art. 12.4.2 lett. inv.), posta a presidio sia della *par condicio* sia dell'esigenza di ammettere alla procedura soggetti massimamente affidabili (è appena il caso di ricordare che l'appalto riguarda la realizzazione di una scuola, per giunta nell'ambito di attività di ricostruzione post sisma); sull'errore materiale commesso dai mandanti nella compilazione dei propri DGUE, avuto riguardo all'operatività del principio di autoresponsabilità nelle procedure selettive pubbliche;

- che, sotto altro profilo, le intimato non hanno nemmeno allegato la sussistenza di un eventuale contrasto tra le disposizioni in esame e i vincoli posti dall'art. 2, co. 2, d.l. n. 189/16;

Considerato (ancora):

- che con il secondo mezzo la parte ricorrente contesta l'assenza, in capo al rtp designato, del possesso dei requisiti di cui all'art. 12.4.2, lettere *c*) e *d*), cit., stando all'elenco riportato nel DGUE e alla luce delle "dieci dichiarazioni asseritamente attestanti" l'espletamento dei servizi ivi indicati; in particolare, la mandataria Stagi non avrebbe allegato: *i*) la documentazione relativa a 2 dei servizi indicati (ampliamento e messa in sicurezza del liceo scientifico di Avezzano per conto del Gruppo Gedi s.r.l.; progettazione della nuova sede Itas Castiglioni di Limbiate per conto della Provincia di Monza); *ii*) i "certificati di corretta esecuzione" relativi a ciascun servizio, secondo quanto richiesto dalla *lex specialis* al fine di verificare l'effettiva realizzazione dei lavori; questa carenza sarebbe ancor più rilevante alla luce del fatto che 8 servizi sarebbero stati espletati per conto di committenti privati (le progettazioni svolte per committenti privati non sarebbero utilizzabili in caso di mancata ultimazione dei relativi lavori, posto che solo dall'effettiva realizzazione si desumerebbe la bontà del progetto);

- che il motivo – superata l’eccezione di inammissibilità sollevata da Invitalia (n. II.1 mem. res.), dal momento che la contestazione attiene a requisiti partecipativi la cui assenza è suscettibile di determinare l’esclusione del concorrente (come chiarito dalla corrispondente sanzione comminata dalla *lex specialis*) – è in parte fondato;
- che il primo profilo di critica, relativo all’asserita mancanza di documentazione (indipendentemente dalla relativa portata probatoria) per 2 dei servizi indicati dalla ricorrente (liceo di Avezzano e sede Itas Castiglioni), non è condivisibile, avuto riguardo alle deduzioni di Invitalia e della controinteressata (rimaste incontestate) sull’avvenuta produzione dell’inerente documentazione (n. II. 2, pag. 13 mem. res.; v. all. 18 res. e all.ti 8 e 9);
- che, con riferimento all’altra censura: *a)* Invitalia ha sostenuto che i servizi dichiarati riguarderebbero “incontrovertibilmente lavori pubblici” (scuole, sedi di enti, strade, cimiteri), con la conseguenza che le attestazioni (seppur non sempre provenienti da soggetti pubblici) non potrebbero far dubitare dell’esecuzione degli interventi (ciò che varrebbe anche per la progettazione di un edificio conferito nel Fondo immobili pubblici, stanti gli obblighi di rendicontazione gravanti su tale soggetto), mentre sarebbe inconferente l’orientamento richiamato dalla ricorrente, applicabile solo alle dichiarazioni di committenti privati per servizi di progettazione aventi a oggetto immobili privati; questo indirizzo sarebbe peraltro superato dall’innovativo riconoscimento della possibilità di integrazione documentale anche nella fase di comprova (art. 85, co. 5, ult. per., d.lgs. cit., espressamente richiamato dalla lettera di invito) e dall’indirizzo giurisprudenziale per il quale non sarebbe necessario il completamento dei lavori progettati; Invitalia avrebbe, poi, a valle dell’aggiudicazione operato le necessarie verifiche (con esito positivo); e comunque, in applicazione del soccorso istruttorio processuale la documentazione versata in atti darebbe conto del possesso dei requisiti in questione; *b)* la parte controinteressata ha dedotto che l’art. 46 d.lgs. n. 50/2016 avrebbe ormai

equiparato i “committenti pubblici e privati” (ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria), richiedendo soltanto la prova dell’avvenuto espletamento del servizio e non della successiva esecuzione delle opere progettate (come confermato dalle Linee guida n. 1 pubblicate dall’Anac il 21.9.2016; in ogni caso, l’interpretazione della ricorrente, relativa al previgente quadro disciplinare, sarebbe stata superata da un diverso orientamento conforme all’art. 263 d.P.R. n. 207/2010, recante indicazione di modalità di prova alternative, tra cui la produzione di “copia del contratto e delle fatture”, per dimostrare la regolare esecuzione dei servizi di progettazione prestati);

- che queste allegazioni non sono condivisibili;

- che infatti, come si è visto, la lettera d’invito ha stabilito, riprendendo l’ord. n. 14/2017, come la capacità tecnica dei progettisti andasse comprovata con l’elenco dei “lavori” (anche “analoghi”) “in relazione ai quali sono stati espletati negli ultimi [...] anni i servizi di ingegneria e di architettura”, elenco necessariamente “corredato dai certificati di corretta esecuzione e di buon esito dei lavori più importanti”;

- che dunque ai sensi della *lex specialis* (parimenti non contestata dalle intimare nemmeno sotto il profilo dell’eventuale contrasto con i vincoli *ex art. 2, co. 2, d.l. n. 189/16 cit.*) la capacità tecnica dei progettisti doveva essere dimostrata non attraverso i servizi di progettazione svolti in passato, ma attraverso i lavori realizzati – correttamente e con buon esito, secondo quanto risultante dalle apposite certificazioni – sulla base dei progetti da essi redatti (v. in proposito, sulle “capacità tecniche e professionali” quanto stabilito dalla dir. 2014/24/UE, che all’art. 58, par. 4, prescrive che “le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard

di qualità”, potendo “esigere, in particolare, che [...] dispongano di un livello sufficiente di esperienza comprovato da opportune referenze relative a contratti eseguiti in precedenza. [...]”; v. altresì l’art. 60, par. 4, a tenore del quale “Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere provate con uno o più mezzi di cui all’allegato XII, parte II, in funzione della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso dei lavori, delle forniture o dei servizi”; l’all. XII, parte II, lett. a.i, dir. cit., indica tra i relativi “mezzi di prova” l’“elenco dei lavori eseguiti negli ultimi [...] anni”, “corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti”);

- che a differenza di quanto dedotto dalla controinteressata, l’art. 46, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 (anche nell’ipotesi in cui si dovesse ritenere applicabile alla fattispecie) non è rilevante in punto di individuazione dei requisiti di capacità tecnica, limitandosi a delineare la platea dei soggetti “ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” (includendo tra i “prestatori” di detti servizi i professionisti, singoli o associati, le società tra professionisti e quelle di ingegneria, i consorzi, i geie e i “raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura”); né è consentito ricorrere al soccorso istruttorio, tenuto conto della chiara formulazione delle norme di gara e della sanzione escludente ivi esplicitamente prevista (giòva ribadire che il rigore di questa disciplina si spiega con l’“importanza” dell’appalto desumibile dalla peculiare natura del suo oggetto, venendo in rilievo, come già osservato, la realizzazione di un edificio scolastico nell’ambito di attività di ricostruzione post sisma);

- che la censura va pertanto disattesa;

Considerato:

- che in conclusione il ricorso è fondato e va accolto, con la conseguenza che dev'essere annullata la determinazione con cui la stazione appaltante ha ammesso la controinteressata al prosieguo della procedura;
- che le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III-ter, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna le parti resistente e controinteressata a pagare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre iva e cpa come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore

Michelangelo Francavilla, Consigliere

L'ESTENSORE

Mario Alberto di Nezza

IL PRESIDENTE

Giampiero Lo Presti

IL SEGRETARIO